

FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE ETS
REGOLAMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24.07.2025

Deliberato dall'Organo di Indirizzo in data 10.09.2025

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

ARTICOLO 1	AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 2	TIPOLOGIA DI INTERVENTI
ARTICOLO 3	AMBITO TERRITORIALE
ARTICOLO 4	PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 5	STRUTTURA OPERATIVA

TITOLO II

PRINCIPI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE

ARTICOLO 6	DOCUMENTAZIONE
ARTICOLO 7	BANDI
ARTICOLO 8	FASE ISTRUTTORIA
ARTICOLO 9	COMMISSIONI DI VALUTAZIONE
ARTICOLO 10	ASSEGNAZIONE
ARTICOLO 11	ESCLUSIONI
ARTICOLO 12	REQUISITI SOGGETTIVI
ARTICOLO 13	REQUISITI OGGETTIVI
ARTICOLO 14	VALUTAZIONE DI MERITO
ARTICOLO 15	CRITERI DI SELEZIONE
ARTICOLO 16	RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

TITOLO III

PRINCIPI DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE SOSTENUTE

ARTICOLO 17	EROGAZIONE
ARTICOLO 18	PROGETTI PLURIENNALI
ARTICOLO 19	IMPIEGO DEI FONDI STANZIATI
ARTICOLO 20	VERIFICA EX POST ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
ARTICOLO 21	VISIBILITA' DELL'INIZIATIVA
ARTICOLO 22	REVOCA DEL FINANZIAMENT

TITOLO IV
PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

ARTICOLO 23 PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in aderenza ai contenuti dell'articolo 3 – Scopo – dello Statuto della Fondazione Banca di Credito Cooperativo Pordenonese ETS, disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari con l'evidenza dell'attività e l'utilità degli interventi.

Art. 2

Tipologia di interventi

1. La Fondazione persegue esclusivamente lo scopo di migliorare le condizioni morali, culturali, psicofisiche, ambientali ed economiche delle comunità locali, nell'ambito dei settori d'intervento individuati periodicamente dall'Organo di Indirizzo, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso:

- a) attuazione di iniziative e progetti propri - interventi diretti;
- b) la partecipazione ad iniziative associative o consortili che perseguano scopi coerenti con le proprie finalità;
- c) il finanziamento e il sostegno, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, di iniziative promosse da terzi;
- d) il finanziamento di bandi.

2. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

Art. 3

Ambito territoriale

1. La Fondazione, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto Sociale, svolge la sua attività prevalentemente nel tradizionale ambito territoriale di operatività della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, da cui trae origine, costituito dai territori già appartenenti alla ex provincia di Pordenone, all'ex provincia di Udine, alla Provincia di Treviso e alla Città Metropolitana di Venezia, promuovendo o condividendo progetti e programmi di intervento da finanziare anche in collaborazione con altre Fondazioni e/o soggetti pubblici e privati.

Art. 4

Programmazione

1. Il regolamento si coordina con i documenti programmatici previsionali della Fondazione di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale, che costituiscono lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività per l'esercizio e il triennio di riferimento.

2. I documenti programmatico previsionali – annuale e triennale - indicano i singoli settori di intervento e le linee strategiche dei programmi destinati alla realizzazione delle iniziative di cui all'art.

2.

3. Il documento programmatico triennale indica gli obiettivi da perseguire, le priorità e le linee strategiche in un orizzonte temporale di medio periodo.

4. Il Consiglio di Amministrazione propone annualmente all'Organo di Indirizzo, per l'approvazione, la dotazione finanziaria da impegnare per gli impieghi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

5. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, la Fondazione si prefigge l'obiettivo di realizzare una destinazione delle risorse compatibile tra impegni annuali, programmazioni pluriennali e progetti continuativi. La Fondazione si prefigge altresì di dare continuità nel tempo a progetti che travalichino l'arco temporale di un triennio e che trovino l'interesse condiviso del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo.

Art. 5

Struttura operativa

1. La struttura operativa, coordinata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli organi deliberanti. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

TITOLO II

PRINCIPI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE

Art. 6

Documentazione

Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate tramite PEC, compilando l'apposito modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione presente sul sito internet della Fondazione.

La richiesta deve indicare quale requisito minimo per accedere all'istruttoria dell'intervento:

1. l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
2. le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
3. gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
4. le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
5. il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
6. le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
7. tempi di realizzazione;
8. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali.

Alla richiesta deve essere allegato:

- a. statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro solo per i nuovi richiedenti;
- b. ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale.

*Art. 7
Bandi*

La presentazione di progetti da parte di terzi può avvenire attraverso la partecipazione a bandi predisposti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e resi pubblici tramite il sito istituzionale o altro mezzo idoneo.

I bandi dovranno, fra gli altri, indicare le informazioni e i documenti che i partecipanti devono fornire, l'ammontare delle risorse stanziare, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, nonché i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

*Art. 8
Fase istruttoria*

Tutte le richieste comunque pervenute alla Fondazione devono essere istruite dalla struttura operativa di cui all'art.5, che è tenuta a verificare la completezza delle informazioni e dei documenti richiesti oltre alla rispondenza dei progetti ai requisiti degli eventuali bandi promossi.

È facoltà della Fondazione richiedere ulteriori informazioni, documenti o delucidazioni necessarie od opportune per l'istruttoria dei progetti e delle richieste.

Al termine della fase istruttoria, la struttura operativa della Fondazione comunicherà al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle domande pervenute suddivise tra ammesse e non ammesse.

*Art. 9
Commissioni di valutazione*

Il Consiglio di Amministrazione istituisce, per i diversi settori di intervento, delle Commissioni consultive, formate da membri dell'Organo di Indirizzo della Fondazione (in qualità di membri effettivi) e da componenti del Consiglio (in qualità di membri uditori). Le Commissioni svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e nelle altre questioni ad esse sottoposte dal Presidente.

Le Commissioni vengono presiedute dal Presidente o da un suo delegato, e hanno quali segretari verbalizzanti personale della Fondazione

La durata in carica dei componenti le Commissioni, determinata dal Consiglio di Amministrazione, non può eccedere quella del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire delle Commissioni tecniche, con funzione esclusivamente consultiva, formate da membri dell'Organo di Indirizzo, da componenti del Consiglio di Amministrazione e da esperti esterni per la valutazione dei progetti pervenuti nell'ambito dei bandi

Art. 10 Assegnazione

Le richieste di intervento o i singoli progetti sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione, il quale ne assegna alla Commissione competente la disamina, previo esame istruttorio degli uffici.

*Art. 11
Esclusioni*

Non vengono effettuati interventi, né diretti né indiretti, a favore di:

- a) persone fisiche;
- b) partiti, movimenti politici, sindacali, di categoria o di patronato e associazioni ad essi riconducibili;
- c) enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, sociali, delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e successive modificazioni e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.
- d) Enti pubblici territoriali, limitatamente a quanto previsto all'art. 2 comma 1. lettera d);

*Art.12
Requisiti soggettivi*

Vengono accolte esclusivamente le richieste presentate da enti, istituzioni e persone giuridiche che:

- a) non perseguono finalità di lucro;
- b) svolgono attività coerenti con le finalità statutarie della Fondazione;
- c) hanno sede sul territorio in cui per statuto la Fondazione prevalentemente opera (salvo entità che operano sull'intero territorio regionale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ovvero che realizzano iniziative ricadenti sul territorio di competenza).

*Art. 13
Requisiti oggettivi*

Non possono essere accolte richieste per:

- a) interventi surrogatori di compiti e funzioni istituzionali di enti o istituzioni pubbliche;
- b) iniziative di propaganda religiosa, politica o ideologica;
- c) iniziative che si svolgono al di fuori del territorio di competenza;
- d) finanziare l'attività ordinaria - spese di gestione -;
- e) contributi, parcelle, o corrispettivi di qualunque natura per prestazioni professionali rese, nell'ambito di progetti finanziati dalla Fondazione da soggetti aderenti, fondatori o componenti dell'organo di gestione degli enti richiedenti.

Le richieste mancanti dei requisiti previsti dal presente regolamento verranno archiviate d'ufficio.

*Art. 14 Valutazione di merito
(obiettivi, strategie, impatto, qualità dell'intervento)*

1. Le Commissioni, acquisite le opportune valutazioni istruttorie da parte degli uffici operativi preposti, verificano la sussistenza di una serie di parametri di ordine generale, che caratterizzano e qualificano l'attività erogativa:

- a) struttura, esperienza e capacità del soggetto proponente di agire in collegamento con altri partner al fine di creare sinergie che possano amplificare l'attività della Fondazione;
- b) compatibilità degli obiettivi proposti rispetto ai programmi e alle priorità della Fondazione;
- c) rispondenza dei progetti agli effettivi bisogni espressi dal territorio;
- d) innovazione delle soluzioni prospettate;
- e) cofinanziamento dei progetti da parte di enti pubblici e/o privati (che contribuisce ad

- attivare un effetto moltiplicatore delle risorse);
- f) sostenibilità del progetto, ossia capacità dello stesso di continuare autonomamente nel futuro grazie al coinvolgimento di altri enti;
 - g) idoneità dei progetti a produrre riflessi positivi per lo sviluppo economico e sociale.

Art. 15
Criteri di selezione

Premesso che, di norma, potrà essere assegnato solo un contributo all'anno per soggetto richiedente, nella valutazione delle proposte si considerano prioritari:

- a) iniziative volte allo sviluppo culturale, artistica, sociale del territorio;
- b) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, nonché del patrimonio artistico/architettonico locale;
- c) iniziative di rilevante impatto sociale durevoli nel tempo;
- d) iniziative finalizzate alle fasce sociali più deboli, anche attraverso finanziamenti di progetti di natura sperimentale;
- e) iniziative formative, compresa la dotazione di strumentazione/apparecchiature finalizzata alle stesse;

La scelta dei progetti da finanziare deve avvenire in modo trasparente in funzione della corrispondenza degli stessi ai fini istituzionali e alla programmazione strategica della Fondazione ed all'importanza dell'intervento proposto per la comunità ed il territorio di riferimento.

Art. 16
Risultati della valutazione

Alle Commissioni consultive sono attribuiti compiti di preventiva valutazione e selezione delle istanze di contributo e di formulazione di proposte/pareri non vincolanti da rimettere al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti proposte/pareri di cui al precedente comma, delibera per ciascun esercizio sulle priorità e sulla ripartizione dei fondi disponibili tra i diversi progetti da finanziare.

I progetti devono essere valutati tenendo conto, oltre che del parere delle Commissioni consultive, di ogni altro elemento ritenuto rilevante, anche – ove possibile – del risultato dell'analisi costi-benefici delle singole iniziative da finanziare.

Al Consiglio competono le definitive determinazioni in sede deliberativa, che si manifestano:

- a) con l'accoglimento dell'istanza e con l'assegnazione di un contributo, che potrà essere proporzionato in percentuale all'importo di spesa preventivato dell'iniziativa finanziata;
- b) con il rigetto dell'istanza.

La Fondazione può chiedere di partecipare alla realizzazione del progetto proposto, anche con l'intervento diretto di un proprio rappresentante.

Al Presidente è concessa la facoltà di effettuare direttamente interventi, entro l'importo complessivo e nel limite unitario massimo annualmente stabilito dal Consiglio.

Le deliberazioni sia positive che negative devono essere motivate e comunicate al soggetto richiedente.

TITOLO III

PRINCIPI DI EROGAZIONE E MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE SOSTENUTE

Art. 17 *Erogazione*

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente. Il soggetto proponente deve comunicare l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso.

Attraverso la valutazione ex post da parte della struttura operativa della Fondazione viene verificata la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati per poi procedere all'erogazione del contributo, che avviene a progetto ultimato in unica soluzione salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

L'erogazione dei contributi è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto e dell'iniziativa.

Non sono consentite modalità che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per richieste future.

Art. 18 *Progetti pluriennali*

La liquidazione dei contributi dei progetti pluriennali viene accordata per stati di avanzamento, secondo quanto previsto nel Documento Programmatico Previsionale. L'erogazione delle singole partite del finanziamento è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti e non può prescindere dalla verifica della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto e dell'iniziativa.

Non sono consentite modalità che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 19 *Impiego dei fondi stanziati*

I beneficiari debbono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati, pena la perdita del contributo e la restituzione delle somme eventualmente già erogate. Variazioni nella destinazione d'uso dei finanziamenti assegnati possono eccezionalmente essere autorizzate, su motivata richiesta dell'ente beneficiario, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 *Verifica ex post ed erogazione dei contributi*

Per gli interventi finanziati, prima di avviare la procedura di liquidazione, viene eseguito un esame documentale.

Il beneficiario dei contributi, a tal fine, deve fornire:

1. rendiconto contabile con l'elenco sintetico delle spese sostenute che, confrontato con il piano previsionale, rappresenti il grado di realizzazione del progetto; gli eventuali scostamenti negativi tra consuntivo e preventivo potranno comportare una riduzione proporzionale del contributo assegnato;
2. un resoconto sulla realizzazione del progetto, dei risultati conseguiti in termini di successo dell'iniziativa e dei suoi impatti sul territorio.

La Fondazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa.

Art. 21
Visibilità dell'iniziativa

Per tutte le iniziative oggetto di finanziamento dovrà essere data un'adeguata visibilità, concordandone preventivamente con la Fondazione le modalità.

Art. 22
Revoca del finanziamento

La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

1. siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
2. sia accertato che alla data in cui il progetto avrebbe dovuto essere realizzato, lo stesso non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
3. il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
4. sia accertato che il beneficiario abbia omesso di dare visibilità alla Fondazione, ovvero non abbia concordato con la stessa le iniziative di comunicazione sviluppate;
5. trascorsi due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo senza che le condizioni per il pagamento si siano verificate, salvo deroga concessa su richiesta motivata del beneficiario.
6. siano venuti meno i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'accesso al contributo;
7. il soggetto beneficiario abbia modificato in modo sostanziale il progetto senza preventivo assenso della Fondazione, ovvero non abbia recepito le eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

TITOLO IV
PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 23
Pubblicità degli interventi

Nei documenti accompagnatori al bilancio annuale della Fondazione deve essere allegato un resoconto degli interventi più significativi realizzati per ciascun settore, le modalità operative adottate, gli obiettivi etici, economici e strategici che si sono intesi perseguire nell'esercizio.

La Fondazione ha cura di divulgare per il tramite dei mezzi di comunicazione, quali stampa, sito internet, social media e altri mezzi divulgativi, i progetti più significativi posti in essere, al fine di far conoscere alla comunità i contenuti dei propri interventi, anche al fine di stimolare il confronto e raccogliere le aspettative del territorio.